REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1006 del 27/07/2021 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2021/1034 del 27/07/2021
Struttura proponente:	SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE DI VARIAZIONE QUALIFICA DI RIFERIMENTO DI TIROCINIO INSERITO IN ATTO N. 722/2021
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
Firmatario:	FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

Visti:

- Il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.,
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e ss.mm. “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm.;
- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ed in specifico l'art. 12,
- l’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 che approva le “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” e s.m.i;
- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;
- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Vista la legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare gli articoli:

- 26 ter, comma 1, che stabilisce che l’Agenzia regionale:
    - “L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’articolo 24, commi 7 e 9”;
    - “Dalla verifica della coerenza delle informazioni contenute nella documentazione, attestata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile”;
    - L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna prende atto della corretta attivazione del tirocinio attraverso un proprio provvedimento entro quarantacinque giorni dall’attestazione, da parte del sistema informativo, dell’attivabilità del tirocinio”;
- 24, comma 4, che stabilisce che il progetto formativo ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche, le cui competenze, conoscenze e capacità non siano già state interamente formalizzate o certificate al tirocinante;
- 26 ter, comma 4, che stabilisce che “Ai fini del rilascio dell’attestazione finale il

tirocinante partecipa alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive. Nel caso in cui il datore svolga un'attività stagionale, il tirocinante partecipa alle attività per almeno venti giornate effettive";

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 960/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter comma 3 della Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i" e ss.mm.ii., che all'All. A, prevede che "Il tutore didattico (…) concorda con l'EPV le tipologie di evidenze da produrre al fine dell'Accertamento tramite evidenze, nonché le modalità e i tempi per la raccolta delle evidenze stesse, fermo restando che tale raccolta, realizzata dal tutore didattico, deve iniziare entro la prima metà del periodo di svolgimento del tirocinio. (…) "Qualora, a seguito della valutazione delle evidenze prodotte nella prima fase del tirocinio, l'EPV valuti che queste non documentino in misura sufficiente l'acquisizione delle capacità e conoscenze previste nel progetto formativo del tirocinante, segnala questa situazione al tutore didattico. Questo procede quindi a identificare le azioni da intraprendere al fine di consentire l'acquisizione delle capacità e conoscenze che costituiscono l'obiettivo formativo del tirocinio e la produzione delle relative evidenze o, in alternativa, a modificare il progetto formativo ridefinendone gli obiettivi";

- n. 1005 del 18/6/2019 "L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini" che, al punto 4 del dispositivo, conferma in materia di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio le modalità di attuazione di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale della delibera n. 960/2014;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 852 del 1/7/2019 "Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii", che stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consistono in:

- Controlli al 100% dei tirocini sull'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante rispettivamente in convenzione e progetto formativo e comunicazione obbligatoria, applicati dal sistema informativo dell' dell'Agenzia regionale per il lavoro "TxTE" all'atto della compilazione di convenzione e progetto da parte del soggetto promotore sulla piattaforma dedicata sul portale "Lavoro per Te", e controlli applicati, dal sistema informativo, dopo il recepimento e il collegamento di progetto formativo e convenzione alla relativa comunicazione obbligatoria, in fase di verifica di idoneità e congruenza delle informazioni;
- Controlli di secondo livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;

Vista la propria determinazione n° 722 del 04/06/2021 "Presa d'atto di autorizzazione di tirocini alla data del 04/06/2021 ai sensi art. 26 ter, comma 1, della legge regionale n°17/2005 e ss.mm.ii. 17. Provvedimento";

Preso atto che, per quanto riguarda il tirocinio identificato nella piattaforma per la gestione dei tirocini “TxTE” con il n. 1/159270, autorizzato dalla piattaforma in data 21/05/2021 e inserito nel citato provvedimento di presa d’atto di autorizzazione di tirocini n° 722/2021, il Soggetto promotore FORM.ART. SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., con nota conservata agli atti di questo Servizio con prot. n. 53575 del 21/07/2021, ha richiesto di modificare la qualifica del sistema regionale delle qualifiche inserita nel progetto formativo individuale da Tecnico nella gestione ed elaborazione dati a Tecnico contabile – UC 1 e UC 2, per esigenze formative;

Preso atto che il periodo di svolgimento del tirocinio è dal 24/05/2021 al 23/11/2021, e pertanto la richiesta di variazione è stata inviata entro la prima metà di svolgimento del tirocinio e che la durata residua del tirocinio consente la certificabilità del tirocinio;

Ritenuto pertanto opportuno:

- autorizzare la variazione richiesta, e cioè che la qualifica del sistema regionale delle qualifiche di riferimento del tirocinio n. 1/159270 è Tecnico contabile a far data dal 21/07/2021;
- notificare il presente provvedimento a Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro, Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'autorità di gestione FSE e Servizio sistema informativo e informatico della direzione generale per gli adempimenti di competenza, nonché al Soggetto promotore del tirocinio e al Soggetto certificatore del tirocinio;

Visti:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;

- il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” nonché l’allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020 della Regione Emilia Romagna;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto “Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'agenzia regionale per il lavoro”;

- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 152 del 11/02/2021 “Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021, triennio 2021/2023, dell’Agenzia regionale per il Lavoro e suoi allegati”;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;

- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le determinazioni del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;

- n. 1451 del 01/10/2020 “Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l’Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020”;

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la variazione richiesta, e cioè che la qualifica del sistema regionale delle qualifiche di riferimento del tirocinio n. 1/159270 a partire dal 21/07/2021 è Tecnico contabile;

2. di autorizzare la variazione dei dati relativi alla qualifica nella apposita sezione della Piattaforma TxTE;

3. di notificare il presente provvedimento a Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro, Servizio gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'autorità di gestione FSE e Servizio sistema informativo e informatico della direzione generale per gli adempimenti di competenza, nonché ai Soggetti promotore e certificatore del tirocinio;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

Fabrizia Monti